

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di azienda o cessione di contratti?

di Fabio Landuzzi

È noto quanto sia non di rado **controverso** distinguere un **trasferimento di azienda** (o di ramo d'azienda) da un trasferimento **di beni non funzionali** nel loro insieme a rappresentare un'azienda, intesa come il mezzo destinato all'esercizio di una **attività economica di impresa**.

Sappiamo che la **nozione civilistica di azienda** è contenuta all'[articolo 2555 cod. civ.](#), ai sensi del quale è azienda *"il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*.

Dottrina e giurisprudenza hanno in modo particolare sottolineato che per configurare un'azienda devono concorrere almeno **due elementi** fondamentali:

- un **elemento oggettivo**: il **complesso di beni**;
- un **elemento finalistico**: l'**organizzazione**.

L'**organizzazione**, in modo particolare, si sostanzia nell'opera dell'imprenditore idonea a realizzare, partendo da un insieme di beni e di risorse, uno **strumento diretto all'esercizio di un'attività economica d'impresa**.

L'organizzazione è quindi un **carattere altamente distintivo** dell'azienda, da intendersi come la **destinazione strumentale dei beni** al compimento dell'attività economica, il che la distingue dal **mero godimento** dei frutti prodotti dai beni, oppure dal **compimento di atti occasionali** di disposizione del patrimonio.

Possiamo quindi affermare che esiste **organizzazione** laddove si realizza una **relazione sistematica tra i beni e le risorse** impiegate, tale da rendere beni e risorse non più elementi singoli, bensì **valorizzati nel loro complesso unitario**, con altri elementi e rapporti giuridici, tutti funzionali a divenire strumento per **conseguire il fine economico** dell'imprenditore.

A questo riguardo, può essere guardata con interesse la **risposta all'istanza di interpello n. 81-2019** pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in cui il tema in questione viene affrontato in un **particolare caso** in cui le **parti contraenti** erano rispettivamente:

- **la società cedente**: un'impresa che svolge servizi di gestione elettronica a clienti, i quali sono però materialmente **resi dalla cessionaria** in forza di **un contratto di concessione** in essere fra le due imprese;
- **la società cessionaria**: un'impresa che, come detto, presta servizi elettronici in quanto

concessionaria della cedente a cui fattura quindi le sue prestazioni.

In considerazione di come è strutturata l'attività dell'impresa cedente, **non vi sono beni materiali** di particolare rilevanza **e né dipendenti**, in quanto l'attività commerciale della cedente stessa è stata condotta direttamente dal suo amministratore unico; quindi, l'ipotetico ramo di azienda che è **oggetto del trasferimento dalla cedente alla cessionaria** sarebbe composto:

- **all'attivo:** dai **contratti di servizi** in essere con i clienti terzi, ma materialmente resi dalla struttura della cessionaria in forza del contratto di concessione, a cui corrispondono **crediti** e specularmente ricavi;
- **al passivo:** dal **contratto di concessione** in essere con l'impresa cessionaria, il quale sarebbe però **risolto consensualmente contestualmente alla cessione** senza alcun corrispettivo o indennità.

La questione posta dall'istante riguardava **il dubbio** se, in questa particolare circostanza, si configurasse una **cessione di azienda oppure cessione di contratti**.

L'Agenzia delle Entrate interpellata ha intravisto nella descritta operazione gli **ingredienti minimi, ma sufficienti, a configurare un trasferimento di azienda** valorizzando in ogni caso l'esistenza dell'**elemento organizzativo e finalistico**, seppure obiettivamente abbastanza labile nel caso di specie.

Dalla disamina svolta è emerso infatti come l'**oggetto del trasferimento** sia proprio l'attività che, prima della cessione, viene svolta dall'impresa cedente per mezzo di quel **contratto di concessione** – all'impresa cessionaria – che le parti andranno proprio a risolvere prima della vendita.

L'azienda in questo caso viene **ritenuta esistente** in quanto, e per quanto, **costituita dai contratti con la clientela** (attivo) e dal **contratto di concessione** (passivo).

E proprio la **duplice circostanza** che il **contratto di concessione** (senza il quale la cedente non sarebbe in grado di prestare i servizi) **venga risolto**, e che sia la **concessionaria stessa ad essere l'acquirente**, viene colta dall'Amministrazione come un elemento che consente di affermare che **l'operazione si sostanzi in una cessione di azienda**, tanto dal punto di vista delle **imposte sul reddito** quanto delle **imposte indirette**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)